



## **Titolo**

SOCIETÀ SPORTIVA – SOCIETÀ INATTIVA - VINCOLO CHE LA LEGA ALLA FEDERAZIONE – NON È ELIMINATC  
SANZIONABILITÀ – SUSSISTE

## **Descrizione**

La mancata attività una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell'affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all'obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità – in questo caso di una società - occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente Federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, laddove all' art. 5 come 2 si dispone *“Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega della Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, ... “*. Anche la giurisprudenza delle Corti federali conferma che le società inattive sino alla revoca o alla decadenza dell'affiliazione restano soggette alla Giustizia sportiva essendo di conseguenza sanzionabili.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 8/CFA/2023-2024/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Torsello

## **Riferimenti normativi**

art. 16, comma 1, lett. a) NOIF; art. 5, comma 2 LND

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0008 CFA del 13 luglio 2023 (Procura Federale Interregionale/sig.ra Federica Maria De Feo e altri)**